

REGOLAMENTO COMUNALE

PER I

REFERENDUM CONSULTIVI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
2. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 2 – Oggetto e Esclusioni

1. I referendum consultivi potranno essere indetti su qualsiasi materia di interesse generale o di competenza locale, con esclusione delle seguenti materie:
 - a) statuto comunale, statuto delle aziende speciali e delle società per azioni partecipate dal Comune;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale e dotazione organica dell'Ente;
 - c) disciplina elettorale e referendaria;
 - d) nomine, designazioni, revoche e dichiarazioni di decadenza di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune;
 - e) questioni concernenti persone, singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi;
 - f) bilanci, rendiconto di gestione, tributi, tariffe ed assunzioni di oneri finanziari;
 - g) emissione di prestiti;
 - h) espropriazioni;
 - i) progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo;
 - l) atti di pianificazione e programmazione dopo l'avvenuta adozione dell'atto finale di approvazione.

Art. 3 – Referendum ammesso – Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi al massimo due referendum consultivi e si terranno in una domenica dei mesi di marzo e/o ottobre. Non può essere riproposto un referendum concernente la stessa materia nei due anni successivi.
2. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 4 – Costituzione del Comitato dei promotori e adempimenti preliminari

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di cinquanta elettori, alla costituzione di un Comitato dei promotori, composto da dieci di essi, ed alla definizione del quesito che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e delle finalità della consultazione.

Art. 5 – Costituzione della Commissione tecnica – Ammissibilità del referendum

1. Il Sindaco convoca entro sette giorni la Commissione Tecnica composta da:
 - a) il Difensore Civico Comunale che la presiede;
 - b) il Segretario Comunale;
 - c) il Presidente del Consiglio Comunale;
 - d) n.2 Vice Presidente

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere agli adeguamenti necessari, entro dieci giorni successivi alla richiesta di integrazione della Commissione.

2. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al coordinatore del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione, senza diritto di voto.
3. Le decisioni della Commissione sono notificate al coordinatore del Comitato dei promotori e al Sindaco, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta di ammissibilità'.

Art. 6 – Procedimento, indizione ed effetti del referendum

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione nel numero previsto dallo Statuto. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 20% dello stesso.
2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli vidimati dal Comune, secondo lo schema allegato.
3. Le firme sono apposte, secondo le normative vigenti, al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il Comune, la data di nascita e la residenza del sottoscrittore.

4. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro venti giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito, attestante il raggiungimento del numero stabilito e dandone comunicazione al Sindaco.
5. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente comma 1. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
6. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria, indice il referendum entro 30 giorni da svolgersi nella giornata di domenica.
7. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo Consiliari, al Comitato dei promotori, alla Commissione tecnica, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto per le consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
8. Il referendum è valido quando abbia votato un numero di elettori non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto ed il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi espressi; altrimenti è dichiarato respinto.

CAPO II

PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 7 – Norme generali

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.
3. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
4. La Commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 1, verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 8 - Pubblicità delle operazioni referendarie

1. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito, o dei quesiti, sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
2. Nel caso siano indetti nello stesso giorno due referendum, ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum nell'ordine della loro ammissione da parte della Commissione tecnica, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
3. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.
4. Due copie del manifesto sono esposte nella parte della sala riservata al pubblico, ove ha luogo la votazione.
5. L'informazione sui quesiti referendari verrà effettuata anche tramite apposite inserzioni su almeno un quotidiano/periodico a diffusione locale.

Art. 9 – Interruzione delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, su richiesta della Commissione tecnica e con il parere favorevole del Comitato dei Promotori, dichiara che il referendum non ha più corso.
2. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni, alla Commissione tecnica, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi di informazione.

CAPO III

PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 10 – Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno precedente la votazione sino alle ore 24 del venerdì precedente la votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati e predisposti dal Comune, secondo quanto disposto dalla legge 24 aprile 1975, n. 130. In particolare (secondo la circolare del Ministero dell'Interno 1943/V dell'08 aprile 1980), oltre al Comitato dei promotori ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale, potranno partecipare alla propaganda elettorale mediante affissioni tutti coloro (partiti, enti, organizzazioni, associazioni, ecc.) che ne facciano richiesta al Sindaco entro il trentasettesimo giorno antecedente la data della consultazione. Questi potranno chiedere di partecipare alla propaganda come singole entità o fra loro consociati.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati, delimitati e attribuiti con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione.
5. Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum consultivi previsti dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.
6. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio Comunale nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
7. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal comma 4 qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Pertanto, qualora abbiano luogo contemporaneamente due referendum, a ciascun Comitato dei promotori, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Consiglio Comunale e a coloro che presentino domanda per la propaganda indiretta, spetta un unico spazio, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, da richiedersi con unica istanza entro il trentasettesimo giorno antecedente la data della votazione.
8. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco espone l'avviso contenente l'individuazione e assegnazione degli spazi per la propaganda diretta e indiretta.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 11 – Altre forme di propaganda – divieti – limitazioni

1. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E SCRUTINIO

Art. 12 – Organizzazione Generale

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La Segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 13 – L'ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da due scrutatori – uno dei quali, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente – e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza annunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53. Nella medesima seduta, procede ad un ulteriore sorteggio, per lo stesso numero di scrutatori, compresi nell'albo dei volontari di cui alla predetta legge, in sostituzione di eventuali rinunciari.
3. Nel periodo e con le modalità indicate nel precedente comma, la Commissione Elettorale Comunale procede inoltre al sorteggio dei presidenti delle sezioni elettorali ed ai loro supplenti in caso di rinuncia, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 ed eventuali successive modificazioni, per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per l'eventuale seconda consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 14 – Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6,00 del giorno della votazione. Dalle ore 6,00 alle ore 7,00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capogruppo con apposito atto. Può inoltre assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dall'art. 3, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi due referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione, incluso il segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8,30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no).
7. Le votazioni si concludono alle ore 22,00. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente alla segreteria del Comune.

Art. 15 – Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.
2. L'ufficio centrale per il referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15,00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) A determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
 - b) Al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) Alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale del referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per il referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione tecnica la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione tecnica, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) Ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) Ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai Capigruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione tecnica;
 - c) Al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione tecnica.
7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione tecnica nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni dell'ufficio centrale e della Commissione tecnica e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dall'art. 13, comma 4, del presente Regolamento, indipendentemente dal numero dei referendum.
9. A cura del Segretario comunale verrà affisso per quindici giorni all'albo pretorio l'avviso dell'avvenuto deposito presso la segreteria comunale, in libera visione, dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della commissione tecnica.

CAPO V

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEI REFERENDUM

Art. 16 – Effetti del referendum consultivo e provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
2. Se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 17 – Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme più idonee a diffondere bene la decisione stessa.
2. Il Segretario comunale notifica copia delle deliberazione del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare, entro dieci giorni dall'adozione, al coordinatore del Comitato dei promotori.

Art. 18 – Entrata in vigore –Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni di legge.
2. In sede di prima applicazione l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai punti " i " e " l " dell'art. 2 sono prorogati di mesi 6 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 14.10.2003, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La deliberazione suddetta è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29.10.2003 al 12.11.2003 agli effetti dell'art. 10 delle preleggi al codice civile e dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 13.11.2003.

Lissone, 14 novembre 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giuseppe Di Marco

IL SINDACO

F.to Ambrogio Fossati

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM CONSULTIVI

CITTA' DI LISSONE
Richiesta di referendum consultivo

Quesito referendario:

Vidimazione

Lissone, _____

Firma e timbro con qualifica
 e nome del funzionario

Timbro
 dell'ufficio

N.	COGNOME NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	FIRMA	N° ISCRIZ. LISTE EL.
	Documento di identificazione				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

N.	COGNOME NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	FIRMA	N° ISCRIZ. LISTE EL.
	Documento di identificazione				
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

A norma della Legge 31.12.1996 n. 675, la firma apposta vale come consenso ai soli fini sopra indicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, dei n. _____ elettori sopra indicati, da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

_____, li _____

Il _____
(firma per esteso e qualifica del pubblico ufficiale che autentica l'atto)